



REGOLAMENTO PER LA NOMINA DEL COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E LE SUE REGOLE DI FUNZIONAMENTO

(art. 215 e ss. del D. Lgs. 36/2023)

Versione 2

Variante 0

Approvato con determina dell'Amministratore Unico n. 40 del 21
luglio 2025



INDICE

Art. 1 – Principi generali e normativa applicabile	3
Art. 2 – Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico	3
Art. 3 – Procedura per l'individuazione del componente Insiel del Collegio Consultivo Tecnico.....	4
Art. 4 – Requisiti di iscrizione nell'elenco dei professionisti di parte.....	4
Art. 5 – Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo Tecnico	6
Art. 6 – Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico	7
Art. 7 – Determinazione del compenso.....	9
Art. 8 – Norme di rinvio	10
Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità	11

Versione	Data	Principali modifiche rispetto alla versione precedente
1.0	18/03/2024	Prima versione
2.0	21/07/2025	Aggiornamento successivo al D.lgs. 209/24

Art. 1 – Principi generali e normativa applicabile

1. L'art. 215 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici, per brevità “Codice”) prevede la costituzione obbligatoria del Collegio Consultivo Tecnico (di seguito denominato anche «Collegio» o «CCT») per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche, incluse quelle realizzate tramite contratti di concessione o di partenariato pubblico-privato, di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.
2. La costituzione del CCT avviene prima della data di avvio dell'esecuzione dei lavori o comunque non oltre 10 giorni da tale data.
3. Il presente Regolamento è redatto ai sensi della normativa vigente pro tempore, in particolare art. 215 e ss. del D. Lgs. 36/2023, Allegato V.2 al D. Lgs. 36/2023, Linee Guida adottate con Decreto MIMS 17 gennaio 2022 n. 12, queste ultime da applicarsi per la parte relativa alla determinazione dei compensi nelle more dell'adozione delle nuove linee guida di cui all'art. 1, comma 6, dell'Allegato V.2 al D.Lgs. 36/2023.

**Art. 2 – Composizione e nomina del Collegio Consultivo Tecnico
(artt. 1, 2 e 5 dell'Allegato V.2)**

1. Il CCT è formato, a scelta della stazione appaltante o del concessionario, da tre componenti, tra ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto.
2. Ciascuna delle parti nomina un componente individuato anche tra il proprio personale dipendente, ovvero tra persone ad esse legate da rapporti di lavoro autonomo o di collaborazione anche continuativa, in possesso dei requisiti previsti dal successivo articolo 4. Alla nomina del componente di Insiel provvede, in quanto atto di gestione, il Dirigente responsabile della realizzazione dell'opera.
3. Il terzo componente del CCT, con funzioni di Presidente, è individuato dai componenti del CCT già nominati dalle parti.
4. In caso di mancato accordo delle parti sulla nomina del Presidente e previa formalizzazione mediante apposito verbale del mancato accordo, entro i successivi 5 giorni, Insiel procederà a richiedere la designazione:
 - a. al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le “opere di interesse nazionale”;
 - b. alla Regione per le “opere di rispettivo interesse”.

Nei casi in cui il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti partecipa al finanziamento della spesa nomina un componente del Collegio.

5. Le dimissioni dei componenti del collegio consultivo tecnico sono ammissibili solo in presenza di giusta causa o di giustificato motivo. Alla sostituzione si provvede nelle forme e nei modi previsti per la nomina. Il compenso spettante al sostituto sarà pari alla parte fissa non ancora maturata dal componente dimissionario e alla parte variabile che dovesse maturare.
6. I componenti del collegio consultivo tecnico non possono essere revocati successivamente alla sua costituzione.

Art. 3 – Procedura per l'individuazione del componente Insiel del Collegio Consultivo Tecnico

1. Fermo l'obbligo di rispettare i principi di rotazione e di trasparenza, la nomina del componente di Insiel, se effettuata a favore di soggetti esterni ad essa, non richiede lo svolgimento di procedure ad evidenza pubblica. Tuttavia, al fine di garantire la parità di trattamento e la non discriminazione, Insiel ha costituito un Elenco dei professionisti esterni in possesso dei necessari requisiti di cui all'art. 4 (v. infra). Detto Elenco è permanentemente aperto a nuove iscrizioni.
2. L'elenco dei professionisti di parte del CCT è strutturato in due sezioni, una sezione con i professionisti interni di Insiel eleggibili a membri del CCT, una sezione con i professionisti esterni, entrambe le sezioni sono articolate nelle seguenti sottosezioni corrispondenti alle diverse professionalità previste dalla norma:
 - ✓ profili attinenti al settore dell'ingegneria;
 - ✓ profili attinenti al settore dell'architettura;
 - ✓ profili attinenti al settore giuridico-economico.
3. L'elenco dei professionisti esterni è istituito a seguito di pubblicazione di un avviso pubblico a cura dell'Amministratore Unico finalizzato all'acquisizione delle candidature. L'elenco viene predisposto sulla base delle istanze pervenute a seguito dell'istruttoria sui requisiti dichiarati e sui curricula pervenuti. L'elenco è sempre aperto e avrà una durata rapportata alla vigenza della previsione normativa del CCT, aggiornato periodicamente sulla base dell'acquisizione delle candidature.

Il predetto elenco viene pubblicato sul sito dell'Insiel nella sezione "Società trasparente", nel rispetto della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 e D.Lgs. 196/2003).

Art. 4 – Requisiti di iscrizione nell'elenco dei professionisti di parte (Art. 2 Allegato V.2)

1. Possono essere nominati membri del Collegio ingegneri, architetti, giuristi ed economisti in possesso di comprovata esperienza nel settore degli appalti, delle concessioni e degli investimenti pubblici, anche in relazione allo specifico oggetto del contratto. Esperienza e qualificazione sono comprovate dal possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) assunzione di significativi incarichi, nell'ambito di appalti sopra soglia europea e proporzionati all'incarico da assumere, di responsabile unico del procedimento, di direttore dei lavori, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, collaudatore e di presidente di commissione per l'accordo bonario ovvero di ausiliario del magistrato o consulente tecnico di parte in contenziosi dei lavori pubblici di commissario di gara o progettista, o coordinatore in fase di progettazione, nell'ambito di affidamenti di contratti di lavori pubblici di importo superiore alle soglie europee; patrocinio o assistenza di parte pubblica o privata in contenziosi amministrativi o civili nel settore dei lavori pubblici;
- b) dirigente o funzionario ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o di stazioni appaltanti con personalità giuridica di diritto privato soggette all'applicazione del codice con competenza nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- c) componente del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
- d) insegnamento come professore universitario di ruolo nelle materie di cui al primo periodo del presente comma;
- e) magistrato ordinario, amministrativo o contabile, avvocato dello Stato, prefetto e dirigente della carriera prefettizia non in sede da almeno due anni, anche se già collocati a riposo;
- f) professionisti iscritti ai rispettivi albi professionali con significativa esperienza documentabile attraverso lo svolgimento di incarichi indicati alla lettera a).
2. Il possesso del requisito di esperienza e qualificazione professionale deve essere comprovato con riferimento ad un periodo minimo di cinque anni per la nomina come membro del Collegio e ad un periodo minimo di dieci anni per la nomina come presidente.
3. Non possono essere nominati membri del Collegio esclusivamente coloro che:
- a) si trovino in situazione di conflitto d'interesse ai sensi dell'articolo 16 del codice;
- b) versino in una situazione d'incompatibilità ai sensi dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, o abbiano svolto, per la parte pubblica o per l'operatore economico, attività di controllo, verifica, progettazione, approvazione, autorizzazione, vigilanza o direzione dell'esecuzione o dei lavori in relazione al contratto di appalto o alle sue fasi pregresse, salvo che l'attività sia stata svolta nell'ambito di organi collegiali consiliari;
- c) con riferimento al presidente del Collegio, abbiano svolto con riguardo ai lavori o servizi oggetto dell'affidamento, attività di collaborazione nel campo giuridico, amministrativo o economico per una delle parti;
- d) abbiano svolto l'incarico di consulente tecnico d'ufficio.

4. La sussistenza di cause d'incompatibilità dei membri o del presidente può essere fatta valere dalle parti mediante istanza di ricusazione da proporre al presidente del tribunale ai sensi dell'articolo 810 del codice di procedura civile.

5. Requisiti generali minimi di ammissione:

- di possedere la cittadinanza italiana o di altro Stato membro dell'Unione Europea;
- di godere dei diritti civili e politici dello Stato di appartenenza o provenienza;
- di non essere destinatario di provvedimenti disciplinari che impediscano, anche temporaneamente, l'esercizio della professione;
- di non avere riportato condanne penali che comportino l'impossibilità a contrarre con la P.A.;
- che nei propri confronti non sussistono le cause di divieto, di decadenza o di sospensione previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
- l'assenza di provvedimenti di destituzione dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione a seguito di procedimento disciplinare, di dispensa dalla stessa per persistente o insufficiente rendimento, di decadenza o licenziamento da altro impiego pubblico per averlo conseguito mediante produzione dei documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile o per qualsiasi altra causa ai sensi della normativa vigente;
- che non ricada in alcuno dei casi di cui all'art. 6 comma 8 legge 120/2020;
- che il possesso delle competenze professionali è documentato mediante la presentazione del curriculum vitae in formato europeo, datato, sottoscritto, corredato di apposita dichiarazione ai sensi dell'art 46 e 47 del DPR 445/2000 sulla veridicità delle informazioni contenute;
- non essere incorso nei divieti di cui all'art.53, comma 16-ter del D. Lgs 165/2001.

Il mancato possesso dei requisiti minimi tecnici e generali dichiarati dai candidati comporta la non ammissione nell'elenco CCT, ferma restando la responsabilità individuale prevista dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci.

Art. 5 – Costituzione e insediamento del Collegio Consultivo Tecnico (artt. 3 e 8 Allegato V.2)

1. Il CCT si intende costituito al momento dell'accettazione dell'incarico da parte del presidente senza che vi sia la necessità di ulteriori formalizzazioni degli incarichi rispetto all'atto di nomina dei membri del Collegio. Entro i successivi quindici giorni dalla accettazione è tenuta una seduta d'insediamento del Collegio alla presenza dei legali rappresentanti delle parti, tenuti a rendere a verbale

dichiarazione in merito alla eventuale volontà di non attribuire alle pronunce del Collegio valore di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile.

2. Nel verbale della seduta d'insediamento, tenuto conto dell'oggetto e della complessità dell'appalto, sono definite periodicità e modalità di svolgimento delle riunioni e degli eventuali sopralluoghi e, se le parti non si siano avvalse della facoltà di escludere che le determinazioni del Collegio assumano natura di lodo contrattuale, sono precisati termini e modalità di svolgimento del contraddittorio, specificando il *dies a quo* della decorrenza del termine di quindici giorni per la pronuncia del lodo.
3. Il CCT può essere costituito in via facoltativa per lavori di importo inferiore alla soglia europea. In tal caso le parti sono tenute a precisare quali compiti intendono attribuire al CCT tra quelli previsti dagli articoli 215, 216, 217 e 218 del codice.
4. Nel caso di CCT facoltativo, due componenti sono nominati dalla stazione appaltante e il terzo componente è nominato: dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per le "opere di interesse nazionale" o dalla Regione per le "opere di rispettivo interesse".
5. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.

Art. 6 – Funzionamento del Collegio Consultivo Tecnico (art. 4 Allegato V.2, artt. 216 e 217 D.Lgs. 36/2023)

1. Il procedimento per l'espressione dei pareri o delle determinazioni del CCT può essere attivato da ciascuna delle parti o da entrambe congiuntamente con la presentazione di un quesito scritto attraverso formale richiesta direttamente al CCT e all'altra parte. Tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 216, comma 1, del codice, resta fermo l'onere delle iscrizioni delle riserve secondo la disciplina vigente. Le richieste di parere o determinazioni del CCT devono essere corredate di tutta la documentazione necessaria a illustrare le ragioni della contestazione precisando quale sia la domanda proposta. In nessun caso il CCT si può pronunciare in assenza dei quesiti di parte; l'inosservanza di tale divieto comporta la nullità delle determinazioni eventualmente assunte. Se l'appaltatore, al fine di non incorrere in decadenze, iscrive riserve senza formulare anche il relativo quesito al CCT, il quesito deve essere formulato dal responsabile del progetto se la riserva è tale da incidere sulla regolare esecuzione dei lavori.
2. Nell'adozione delle proprie determinazioni, il collegio consultivo tecnico può operare anche in videoconferenza o con qualsiasi altro collegamento da remoto.
3. Fermo quanto specificamente disposto nel verbale d'insediamento sulle modalità di svolgimento del contraddittorio, è comunque facoltà del Collegio procedere ad audizioni informali delle parti o convocare le parti per consentire l'esposizione in contraddittorio delle rispettive ragioni. Rimane comunque esclusa la possibilità di disporre consulenza tecnica d'ufficio. Il Collegio è comunque tenuto a svolgere riunioni periodiche per monitorare l'andamento dei lavori e a formulare, ove ritenuto opportuno, osservazioni alle parti.

4. Le determinazioni del collegio consultivo tecnico sono adottate con atto sottoscritto dalla maggioranza dei componenti, entro il termine di quindici giorni decorrenti dalla data della comunicazione del quesito, se formulato congiuntamente dalle parti, ovvero dal momento in cui si è perfezionata la formulazione di più quesiti distintamente formulati dalle parti in ordine a una medesima questione. Le determinazioni possono essere rese con motivazione succinta che, se del caso, può essere integrata nei successivi quindici giorni, sottoscritta dalla maggioranza dei componenti. In caso di particolari esigenze istruttorie le determinazioni possono essere adottate entro venti giorni dalla comunicazione dei quesiti. Le decisioni sono assunte a maggioranza. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della determinazione del collegio consultivo tecnico, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che non ha osservato la determinazione, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di un'ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l'applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile.
5. Nei casi di iscrizione di riserve, di proposte di variante e in relazione ad ogni altra disputa tecnica o controversia che insorga durante l'esecuzione di un contratto di lavori di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea, è obbligatoria l'acquisizione del parere o, su concorde richiesta delle parti, di una determinazione del collegio. Se le parti convengono altresì che le determinazioni del collegio assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del Codice di procedura civile, è preclusa l'esperibilità dell'accordo bonario per la decisione sulle riserve.
6. L'acquisizione del parere è obbligatoria nei casi di risoluzione contrattuale. Se, per qualsiasi motivo, i lavori non possono procedere con il soggetto designato, prima di risolvere il contratto la stazione appaltante acquisisce il parere del collegio consultivo tecnico, anche in ordine alla possibilità che gravi motivi tecnici ed economici rendano preferibile la prosecuzione con il medesimo soggetto.
7. Nel parere il collegio consultivo tecnico valuta anche la possibilità di decidere:
 - a) se procedere all'esecuzione in via diretta dei lavori, anche avvalendosi, nei casi consentiti dalla legge, previa convenzione, di altri enti o società pubbliche nell'ambito del quadro economico dell'opera;
 - b) se interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla originaria procedura di gara come risultanti dalla relativa graduatoria, per stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori, se tecnicamente ed economicamente possibile e alle condizioni proposte dall'operatore economico interpellato;
 - c) se indire una nuova procedura per l'affidamento del completamento dell'opera;
 - d) se proporre alle autorità governative la nomina di un commissario straordinario per lo svolgimento delle attività necessarie al completamento dell'opera ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

8. Quando la sospensione è imposta da gravi ragioni di ordine tecnico, idonee a incidere sulla realizzazione a regola d'arte dell'opera, in relazione alle modalità di superamento delle quali non vi è accordo tra le parti, entro quindici giorni dalla comunicazione della sospensione dei lavori oppure della causa che potrebbe determinarla, il collegio consultivo tecnico accerta l'esistenza di una causa tecnica di legittima sospensione dei lavori e indica le modalità, tra quelle di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 216, con cui proseguire i lavori e le eventuali modifiche necessarie da apportare per la realizzazione dell'opera a regola d'arte. In tal caso la pronuncia assume l'efficacia di lodo contrattuale solo se tale possibilità non sia stata espressamente esclusa ai sensi di quanto disposto dall'articolo 217.
9. Quando l'acquisizione del parere o della determinazione non è obbligatoria, le determinazioni del collegio consultivo tecnico assumono natura di lodo contrattuale ai sensi dell'articolo 808-ter del codice di procedura civile se le parti, successivamente alla nomina del Presidente e non oltre il momento dell'insediamento del collegio, non abbiano diversamente disposto. La possibilità che la pronuncia del collegio consultivo tecnico assuma natura di lodo contrattuale è esclusa nei casi in cui è richiesta una pronuncia sulla risoluzione, sulla sospensione coattiva o sulle modalità di prosecuzione dei lavori.
10. Se le parti, ai sensi di quanto disposto dal comma 1 dell'art. 216, escludono che la determinazione possa valere come lodo contrattuale, la stessa, anche se facoltativa, produce comunque gli effetti di cui al comma 3 dell'articolo 215 in materia di responsabilità per danno erariale.
11. Le determinazioni aventi natura di lodo contrattuale sono impugnabili nei casi e nei modi indicati dall'articolo 808-ter, secondo comma, del codice di procedura civile.

Art. 7 – Determinazione del compenso

(artt. 1, 8 Allegato V.2, art. 219 D.Lgs. 36/2023, artt. 7.2, 7.5, 7.7.4 Linee Guida approvate con [decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022](#))

1. Fermo restando il diritto dei componenti del collegio consultivo tecnico a ricevere un compenso a carico delle parti proporzionato al valore dell'opera, al numero, alla qualità e alla tempestività delle determinazioni assunte, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare gli importi definiti dall'articolo 6, comma 7-bis, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e, in ogni caso, la parte fissa del compenso del Collegio non può superare:
 - a) in caso di collegio consultivo tecnico composto da tre componenti, l'importo pari allo 0,02 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro;
 - b) in caso di collegio consultivo tecnico composto da cinque componenti, l'importo pari allo 0,03 per cento per la parte del valore dell'appalto eccedente 1000 milioni di euro.
2. Il compenso complessivo spettante al Collegio non può superare il triplo della parte fissa. I componenti hanno inoltre diritto ad un rimborso delle spese a carattere non remunerativo. Il compenso è corrisposto a tutti i componenti del CCT indipendentemente dal rapporto intercorrente tra ciascun componente e le parti contrattuali ed è sottoposto esclusivamente ai limiti previsti dalla

legge. I compensi di tutti i membri del Collegio sono dovuti senza vincolo di solidarietà. Ai componenti del collegio consultivo tecnico non si applica l'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 (obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari).

3. Con apposite linee guida adottate con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere conforme del Consiglio superiore dei lavori pubblici, sono definiti i parametri per la determinazione dei compensi e delle spese non aventi valore remunerativo che devono essere rapportati al valore del contratto e alla complessità dell'opera, nonché all'esito e alla durata dell'impegno richiesto e al numero e alla qualità delle determinazioni assunte, prevedendone l'erogazione secondo un principio di gradualità. Le medesime linee guida definiscono anche i parametri per la determinazione del compenso della segreteria tecnico amministrativa. Nelle more dell'adozione del decreto di cui al primo periodo, continuano ad applicarsi, per la parte relativa alla determinazione dei compensi, le linee guida approvate con decreto del Ministro e delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili 17 gennaio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 7 marzo 2022.
4. Per lavori di particolare complessità, il Collegio si avvale di una segreteria tecnico amministrativa per le attività istruttorie e di supporto amministrativo, composta da uno o più membri scelti e nominati dal Presidente.
5. Alla segreteria tecnico amministrativa è riconosciuto un compenso in misura determinata dal 3 al 10 per cento del compenso spettante ad ogni singolo componente del CCT. Il compenso della segreteria è posto a carico dei componenti del CCT e viene liquidato direttamente a cura delle parti con le medesime modalità e tempistiche previste per i componenti del Collegio.
6. Il collegio consultivo tecnico è sciolto al termine dell'esecuzione del contratto oppure, nelle ipotesi in cui non ne è obbligatoria la costituzione, anche in un momento anteriore su accordo delle parti.
7. Il contratto si considera eseguito alla data della sottoscrizione dell'atto di collaudo o regolare esecuzione, salvo che non sussistano riserve o altre richieste in merito al collaudo medesimo; in quest'ultimo caso, il collegio è sciolto con l'adozione della relativa pronuncia.
8. Il compenso per ciascun componente del CCT è costituito da una parte fissa e da una parte variabile. Al Presidente spetta, ai sensi dell'art. 7.5. delle Linee guida MIMS un compenso pari a quello spettante agli altri componenti maggiorato del 10%.
9. Ai sensi del punto 7.7.4. delle sopra richiamate Linee Guida il compenso di cui ai punti precedenti spetta a tutti i componenti del CCT, compresi i pubblici dipendenti, anche interni alle stazioni appaltanti.

Art. 8 – Norme di rinvio

1. Le norme del presente Regolamento che recano riferimenti alle disposizioni del Codice, nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti.

2. Qualora le norme sopravvenienti richiedano la materiale modifica/integrazione del Regolamento, Insiel procederà in tal senso.
3. Per quanto non previsto, si rinvia a leggi e regolamenti vigenti in materia.

Art. 9 – Entrata in vigore del Regolamento e forme di pubblicità

1. In considerazione di quanto in premessa, il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul sito web istituzionale di Insiel e l'assunzione della determina dell'Amministratore Unico.
2. La stessa modalità di pubblicazione di cui al comma 1 è utilizzata per le successive modifiche, integrazioni o abrogazioni.